
Magna Carta, 12 giugno 1215

Dopo una lunga fase di conflitti fra Henry II ed i suoi figli, alla sua morte (1189) salì al trono Riccardo I "cuor di leone", ottenendo anche i domini francesi del padre e suscitando la reazione del Re di Francia Filippo II Augusto, che sostenne contro di lui il fratello John, rimasto *landless* ("senza-terra"). Questi peraltro governò per molti anni (nel 1191-94 come reggente in assenza di Riccardo, partito per la III Crociata e poi prigioniero dell'imperatore Enrico VI; e dal 1199, alla sua morte, come Re), proseguendo con alterna fortuna la politica del padre di restrizione dei privilegi della nobiltà e del clero. Questi gli si rivolsero contro a più riprese, con l'appoggio dello stesso Re di Francia e del papa Innocenzo III; e da ultimo, approfittando delle sue sconfitte (in particolare l'atto di sottomissione al papa, impostogli per sfuggire alla scomunica e alla decadenza dal trono), insorsero contro di lui e lo costrinsero ad emanare questo celebre documento, quale riconoscimento solenne dei limiti derivanti alla Corona inglese dai diritti della Chiesa, dell'aristocrazia, dei borghi e degli uomini liberi

Del testo originale della Carta – nonostante le ulteriori vicende del conflitto feudale nel sec. XIII, che la videro più volte ripudiata da Giovanni e dai suoi successori, e variamente riconfermata – si sono conservate almeno quattro delle numerose copie che i baroni vollero far sigillare dal Re onde assicurarne la diffusione e il rispetto, custodite presso importanti autorità ecclesiastiche.

Fonte: W. S. McKechnie, *Magna Carta. A Commentary on the Great Charter of King John*, Glasgow, 1914.

Trad. it.: Giuseppe G. Florida.

Giovanni per grazia di Dio Re d'Inghilterra, signore d'Irlanda, duca di Normandia e di Aquitania e conte d'Angiò, agli arcivescovi, vescovi, abati, conti, baroni, funzionari, magistrati delle foreste, sceriffi, preposti, ministri e a tutti i suoi balivi e fedeli, salute. Sappiate che per ispirazione di Dio e per la salvezza dell'anima nostra e di tutti i nostri antenati ed eredi, per l'onore di Dio, l'esaltazione della S. Chiesa e la correzione del Regno, su consiglio dei nostri venerabili padri [*seguono i nomi dei dignitari ecclesiastici e laici e degli altri «nobiles viri» consultati*] e di altri nostri fedeli.

I. – In primo luogo noi abbiamo promesso a Dio, e confermato con questa nostra presente carta per noi e i nostri eredi in perpetuo, che la Chiesa inglese sarà libera, e avrà i suoi diritti integri e le sue libertà inviolate, e così vogliamo che sia osservato; il che si manifesta da ciò, che la libertà delle elezioni, ritenuta particolarmente importante ed essenziale per la Chiesa inglese, con pura e spontanea volontà, e prima che nascesse la discordia tra noi e i nostri baroni, abbiamo concesso e confermato con la nostra carta, e abbiamo ottenuto che fosse ratificata dal signor nostro il papa Innocenzo III; e essa noi osserveremo e vogliamo che sia osservata con buona fede dai nostri eredi in perpetuo. Abbiamo anche concesso a tutti gli uomini liberi del nostro Regno, per noi ed i nostri eredi in perpetuo, tutte le libertà sotto elencate, che saranno possedute e mantenute da loro e loro eredi per parte nostra e dei nostri eredi. [...]

12. – Nessun tributo vassallatico [*scutagium*] o contributo [*auxilium*] sarà imposto nel nostro Regno se non per comune consenso del nostro Regno, salvo che per riscattare la nostra persona e per mettere in armi il nostro figlio primogenito e per maritare la nostra figlia primogenita una sola volta; ed a tal fine non vi sarà che un contributo ragionevole: e lo stesso sarà fatto per i contributi della città di Londra.

13. – E la città di Londra avrà tutte le sue antiche libertà e libere consuetudini, sulle terre e sulle acque. Inoltre vogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, villaggi e porti, mantengano le loro libertà e libere consuetudini.

14. – E per avere il comune consenso del Regno per fissare un contributo in casi diversi dai tre detti sopra, o un tributo vassallatico, faremo convocare gli arcivescovi, vescovi, abati, conti, e baroni maggiori con nostre lettere individualmente indirizzate; e faremo convocare collettivamente, per il tramite dei nostri sceriffi e balivi, tutti coloro che hanno diritti da noi; per un giorno determinato, s'intende con un preavviso di almeno 40 giorni, e per un luogo determinato; e in tutte le lettere di tal convocazione indicheremo il

motivo della convocazione; e fatta così la convocazione, la questione stabilita per quel giorno procederà secondo l'opinione di coloro che saranno presenti, anche se non tutti i convocati saranno venuti.

15. — Per il resto noi non concederemo a nessuno di esigere contributi dai suoi uomini liberi, salvo che per riscattare la sua persona e per mettere in armi il suo figlio primogenito e per maritare la sua figlia primogenita una sola volta; e a tale scopo non vi sarà che un contributo ragionevole. [...]

20. — Un uomo libero non sarà condannato ad ammende per un illecito minore se non in termini corrispondenti all'illecito; e per gli illeciti gravi sarà condannato ad un'ammenda secondo la gravità dell'illecito, salvo quanto occorre per il mantenimento del suo stato; ed un mercante salvo quanto occorre per la sua attività mercantile; ed un contadino salvo quanto occorre al suo lavoro, se saranno incorsi nella nostra clemenza; e nessuno dei predetti provvedimenti sarà preso se non in base a giuramento di onesti uomini dei dintorni.

21. — I conti e i baroni non saranno condannati ad ammende se non da loro pari, ed in proporzione all'illecito. [...]

30. — Nessuno sceriffo o balivo, o chiunque altro, prenderà i cavalli o i carri di alcun uomo libero per fare un trasporto, se non con la volontà dello stesso uomo libero.

31. — Né noi né gli sceriffi prenderemo gli alberi altrui, per i nostri castelli o altri lavori, se non con la volontà di colui a cui quegli alberi apparterranno. [...]

35. — Vi sia una sola unità di misura per il vino per tutto il nostro Regno, e una per la birra, e una per il grano, cioè il quartaruolo di Londra, ed una unità di lunghezza per le stoffe tinte o rustiche o pesanti, cioè due *ell* tra le cimose; vi siano anche misure uniche per i pesi. [...]

38. — Nessun balivo metterà alcuno sotto accusa con la sua sola parola, senza testimoni credibili portati a questo fine.

39. — Nessun uomo libero sarà imprigionato, espropriato, bandito, esiliato o altrimenti colpito, né noi andremo su di lui o su di lui manderemo, se non in base ad un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del paese.

40. — A nessuno venderemo, o negheremo, o differiremo il diritto o la giustizia.

41. — Tutti i mercanti avranno per salvo e sicuro uscire dall'Inghilterra, e venire e soffermarsi e muoversi per l'Inghilterra, tanto per terra che per acqua, per comprare e vendere, senza alcun male, secondo le antiche e giuste consuetudini, tranne che in tempo di guerra e se siano di un paese in guerra contro di noi; e se se ne troveranno di tali nella nostra terra quando inizia la guerra, siano trattiene senza danno per le loro persone e cose, finché non si sappia, da parte nostra o di un nostro giudice capo, in che modo siano trattati i mercanti del nostro paese che in quel momento fossero trovati nel paese in guerra con noi; e se i nostri sono salvi colà, questi altri siano salvi nella nostra terra.

42. — Sia lecito a chiunque uscire dal nostro Regno e rientrarvi salvo e sicuro per terra e per acqua, salva la fedeltà a noi dovuta, tranne che in tempo di guerra e per un breve periodo, in vista di una comune utilità del Regno, eccetto le persone imprigionate o bandite secondo le leggi del Regno, e le genti di un paese in guerra contro di noi, e i mercanti, dei quali avvenga come sopra si è detto.

43. — Noi non nomineremo giudici, connestabili, sceriffi o balivi se non persone che conoscano la legge del Regno e intendano correttamente osservarla. [...]

49. — Noi restituiremo subito tutti gli ostaggi e i documenti che ci sono stati dati dagli Inglesi come garanzie di pace o di fedele servizio. [...]

51. — E non appena la pace sarà ristabilita, noi allontaneremo dal Regno tutti i soldati, balestrieri, sergenti e mercenari di provenienza straniera, che sono venuti con armi e cavalli a nocumento del Regno.

52. – Se alcuno sarà stato espropriato da noi, senza un giudizio legale dei suoi pari, di sue terre, castelli, libertà o diritti, subito glieli restituiremo; e se nascerà controversia su ciò, vi si provvederà con un giudizio dei venticinque baroni di cui si fa menzione qui sotto nella clausola per assicurare la pace [v. al n. 61] [...].

53. – Nessuno sia preso o imprigionato per denuncia di una donna per la morte di persone diverse dal di lei marito [...].

60. – Tutte queste dette consuetudini e libertà che abbiamo concesso, da osservarsi nel nostro Regno quanto al nostro comportamento verso i nostri uomini, tutti nel nostro Regno, ecclesiastici e laici, debbono osservarle quanto ai loro comportamenti verso i loro uomini.

61. – E poiché per Iddio e per la correzione del nostro Regno e per meglio sopire la discordia insorta tra noi e i nostri baroni, abbiamo concesso tutte queste dette cose, volendo noi che esse godano di integra e ferma stabilità in perpetuo, facciamo e concediamo per esse la clausola di garanzia scritta sotto; e cioè che i baroni scelgano venticinque baroni del Regno che essi vorranno, i quali debbano con tutte le loro forze osservare, tener ferme e far osservare la pace e le libertà che abbiamo concesso e confermato con questa nostra presente carta; così che, se noi o un nostro alto funzionario o i nostri balivi o alcuno dei nostri amministratori commetteremo illecito in qualcosa contro qualcuno o avremo trasgredito alcuno degli articoli di pace e sicurezza, e la violazione sarà stata presentata a quattro dei detti venticinque baroni, quei quattro baroni vengano a noi, o, se saremo fuori dal Regno, ai nostri alti funzionari, prospettandoci l'abuso, e chiedano che facciamo correggere tale abuso senza dilazione. E se noi non correggeremo l'abuso o se essendo noi fuori dal Regno, non lo correggerà il nostro alto funzionario, allora, nel termine di 40 giorni da computare dal tempo in cui sarà stata presentata a noi o, se saremo fuori dal Regno, al nostro alto funzionario, i detti quattro baroni porteranno la questione agli altri di quei venticinque ed essi venticinque, insieme con la comunità dell'intero paese, ci stringeranno e ci premeranno in tutti i modi che potranno, cioè mediante presa di castelli, terre, possessi ed altri modi che potranno finché [l'abuso] sarà corretto secondo il loro giudizio, salve le persone nostra e della nostra regina e dei nostri figli; e dopo che sarà corretto saranno in accordo con noi come lo erano prima. E chiunque nel paese vorrà, giuri che per eseguire tutte le predette cose obbedirà agli ordini dei predetti venticinque baroni e che farà pressione su di noi per quanto potrà insieme a loro, e noi pubblicamente e liberamente diamo licenza di giurare a chiunque vorrà giurare, e a nessuno proibiremo di giurare. E a quelli del paese che per sé e di propria volontà non vorranno giurare ai venticinque baroni, di stringerci e gravarci assieme a loro, noi comandiamo di giurare per nostro stesso mandato come sopra detto. E se qualcuno dei venticinque baroni sarà venuto o a morte o si sarà allontanato dal paese, o in altro modo sarà impedito in modo che le cose predette non possano eseguirsi, coloro che resteranno dei predetti venticinque baroni ne sceglieranno un altro al suo posto a loro giudizio, che giurerà in modo analogo agli altri. E in tutte le cose che a questi venticinque baroni si affida di eseguire, se per caso questi venticinque saranno presenti e discorderanno tra loro su qualcosa o se alcuni tra loro, pur convocati, non vorranno intervenire, resti deciso e fermo ciò che la parte maggiore dei presenti avrà stabilito o ordinato come se vi avessero consentito tutti i venticinque; e i predetti venticinque giurino che osserveranno fedelmente tutte le cose predette, e per quanto potranno le faranno osservare. E noi nulla richiederemo a nessuno, né per noi né per altri, per cui alcuna di queste concessioni o libertà possa esser revocata o diminuita; e se qualcosa di simile sarà chiesta, sia nulla e senza effetto, e mai ne faremo uso né per noi né per altri.